




Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi







Raccomandazione per la prassi n. 3

Iscrizione a bilancio e valutazione
Beni patrimoniali e beni amministrativi
Capitale di terzi e capitale proprio

Versione del 1° luglio 2024

Indice

1.	Basi legali		
2.	Consid	lerazioni generali	7
3.	Iscrizio	one a bilancio e valutazione beni patrimoniali	8
3.1	Iscrizio	ne a bilancio	8
	3.1.1	Considerazioni generali	8
	3.1.2	Liquidità e investimenti di denaro a breve termine	8
	3.1.3	Crediti	9
	3.1.4	Investimenti finanziari a breve e a lungo termine	9
	3.1.5	Ratei e risconti attivi	10
	3.1.6	Scorte e lavori in corso	10
	3.1.7	Immobilizzi materiali e immateriali beni patrimoniali	10
	3.1.8	Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi	12
3.2	Valutaz	ione	13
	3.2.1	Considerazioni generali	13
	3.2.2	Liquidità e investimenti di denaro a breve termine	13
	3.2.3	Crediti	13
	3.2.4	Investimenti finanziari a breve e a lungo termine	14
	3.2.5	Ratei e risconti attivi	17
	3.2.6	Scorte e lavori in corso	17
	3.2.7	Immobilizzi materiali e immateriali beni patrimoniali	17
	3.2.8	Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi	19
	3.2.9	Rettifica di valore	20
4.	Iscrizio	one a bilancio e valutazione beni amministrativi	21
4.1	Iscrizio	ne a bilancio	21
	4.1.1	Considerazioni generali	21
	4.1.2	Immobilizzi materiali beni amministrativi	22
	4.1.3	Investimenti immateriali	25
	4.1.4	Mutui	25

	4.1.5	Partecipazioni	26
	4.1.6	Contributi agli investimenti	26
	4.1.7	Ammortamenti supplementari cumulati	27
4.2	Valutaz	ione, ammortamenti	28
	4.2.1	Considerazioni generali	28
	4.2.2	Ammortamenti ordinari	29
	4.2.3	Ammortamento straordinario / rettifica di valore	31
	4.2.4	Ammortamenti supplementari	32
	4.2.5	Mutui	33
	4.2.6	Partecipazioni	33
	4.2.7	Terreni	33
	4.2.8	Contributi agli investimenti	34
5.	Iscrizio	ne a bilancio e valutazione capitale di terzi	35
5.1	Iscrizior	ne a bilancio	35
	5.1.1	Considerazioni generali	35
	5.1.2	Impegni correnti	35
	5.1.3	Impegni finanziari a breve e a lungo termine	35
	5.1.4	Ratei e risconti passive	36
	5.1.5	Accantonamenti a breve e a lungo termine	36
	5.1.6	Impegni nei confronti di finanziamenti speciali e fondi	37
5.2	Valutaz	ione	37
6.	Iscrizio	ne a bilancio e valutazione capitale proprio	38
6.1	Iscrizior	ne a bilancio	38
	6.1.1	Considerazioni generali	38
	6.1.2	Impegni e anticipi nei confronti di finanziamenti speciali	38
	6.1.3	Fondi	39
	6.1.4	Prefinanziamenti	39
	6.1.5	Altro capitale proprio	39
	6.1.6	Eccedenza di bilancio / disavanzo di bilancio	39
6.2	Valutaz	ione	40

7.	Esempi pratici	41
	Ammortamenti ordinari	
7.2	Ammortamenti supplementari	42
7.3	Ammortamenti straordinari	44
7.4	Durata di utilizzo diversa	45
7.5	Costituzione / calcolo delcredere	45

Aggiornamento	Osservazioni	
1° luglio 2018	Pubblicazione	
1° luglio 2024	Adeguamenti redazionali	
	Titolo della raccomandazione per la prassi	
	Adequamenti materiali	
	- Numero 3, Iscrizione a bilancio e valutazione beni patrimoniali	
	- Numero 4, Iscrizione a bilancio e valutazione beni amministrativi	
	- Numero 6, Iscrizione a bilancio e valutazione capitale di terzi (nuovo)	
	- Numero 7, Iscrizione a bilancio e valutazione capitale proprio (nuovo)	
	- Numero 8, Esempi pratici (nuovo)	

Editore

Ufficio per i comuni dei Grigioni Rosenweg 4 7001 Coira

1. Basi legali

La presentazione dei conti e la contabilità dei comuni grigionesi si basano sulla legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (legge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 710.100) nonché sull'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200).

Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali.

Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

A integrazione delle basi giuridiche sul sito web dell'Ufficio per i comuni dei Grigioni (www.afg.gr.ch

⇔ Contabilità) vengono pubblicati raccomandazioni, modelli nonché guide di diverso tipo.

2. Considerazioni generali

Nel bilancio vengono contrapposti il patrimonio e il capitale di terzi. Il saldo corrisponde al capitale proprio.

Il patrimonio si articola in beni patrimoniali e beni amministrativi.

I beni patrimoniali si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 1 LGF).

I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 LGF).

Il capitale di terzi è suddiviso secondo la scadenza.

Il capitale proprio è suddiviso in capitale proprio a destinazione vincolata e a destinazione non vincolata.

Rappresentazione schematica del bilancio

Attivi

Beni patrimoniali (BP)

Liquidità e investimenti di denaro a breve termine Crediti

Investimenti finanziari a breve termine

Ratei e risconti attivi

Scorte e lavori in corso

Investimenti finanziari a lungo termine

Investimenti finanziari a breve termine

Crediti nei confronti di FS* e fondi nel CT

Beni amministrativi (BA)

Immobilizzi materiali beni amministrativi

Investimenti immateriali

Mutui

Partecipazioni

Contributi agli investimenti

Ammortamenti supplementari cumulati

iti agli investimenti

Passivi

Capitale di terzi (CT)

Impegni correnti

Impegni finanziari a breve termine

Ratei e risconti passivi

Accantonamenti a breve termine

Impegni finanziari a lungo termine

Accantonamenti a lungo termine

Impegni nei confronti di FS e fondi nel CT

Capitale proprio (CP)

Impegni e anticipi a favore di FS

Fondi

Prefinanziamenti

Altro capitale proprio

Eccedenza di bilancio / disavanzo di bilancio

^{*} finanziamenti speciali (FS)

3. Iscrizione a bilancio e valutazione beni patrimoniali

3.1 Iscrizione a bilancio

3.1.1 Considerazioni generali

I valori nei beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio se generano un beneficio economico futuro o se il loro valore può essere determinato in modo affidabile.

Struttura di bilancio gruppo specifico 10, beni patrimoniali

Gruppo specifico	Designazione	
100	Liquidità e investimenti di denaro a breve termine	
101	Crediti	
102	Investimenti finanziari a breve termine	
104	Ratei e risconti attivi	
106	Scorte e lavori in corso	
107	Investimenti finanziari a lungo termine	
108	Immobilizzi materiali e immateriali beni patrimoniali	
109	Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi	

3.1.2 Liquidità e investimenti di denaro a breve termine

La liquidità comprende cassa (gruppo specifico 1000), averi postali (gruppo specifico 1001), depositi a vista presso banche (gruppo specifico 1002), investimenti sul mercato finanziario a breve termine (gruppo specifico 1003), crediti scoperti da vendite saldate con carta di debito e di credito (gruppo specifico 1004) nonché liquidità diverse (gruppo specifico 1009) come ad esempio Valuta Reka o invii postali preaffrancati.

Se alla data di chiusura del bilancio i conti del gruppo specifico 1001 (posta) o 1002 (banca) presentano un saldo in avere, questi conti vengono iscritti a bilancio nel capitale di terzi del gruppo specifico 2010 (impegni nei confronti di istituti finanziari).

Investimenti sul mercato finanziario a breve termine vengono iscritti a bilancio nella liquidità, se la loro durata complessiva al momento dell'acquisto è inferiore a 90 giorni.

3.1.3 Crediti

I crediti sono crediti monetari risultanti da diritti scoperti nei confronti di terzi. Essi comprendono crediti da forniture e prestazioni nei confronti di terzi (gruppo specifico 1010), conti correnti con terzi (gruppo specifico 1011), crediti fiscali (gruppo specifico 1012), acconti a terzi (gruppo specifico 1013), crediti di trasferimento (gruppo specifico 1014), conti correnti interni (gruppo specifico 1015), anticipi per uscite amministrative temporanee (gruppo specifico 1016) nonché crediti rimanenti (gruppo specifico 1019).

Le pretese la cui fatturazione è ancora in sospeso alla data di chiusura del bilancio vengono iscritte a bilancio nel gruppo specifico 104 (delimitazioni contabili attive).

3.1.4 Investimenti finanziari a breve e a lungo termine

Gli investimenti finanziari a breve termine comprendono quelli con una durata compresa tra 90 giorni e un anno. Vi rientrano mutui a breve termine (gruppo specifico 1020), investimenti fruttiferi (gruppo specifico 1022), depositi a termine (gruppo specifico 1023), strumenti finanziari derivati a breve termine (gruppo specifico 1026) nonché rimanenti investimenti finanziari a breve termine (gruppo specifico 1029).

Gli investimenti finanziari a lungo termine comprendono quelli con una durata superiore a un anno. Vi rientrano azioni e quote di partecipazione (gruppo specifico 1070), investimenti fruttiferi (gruppo specifico 1071), crediti a lungo termine (gruppo specifico 1072), strumenti finanziari derivati a lungo termine (gruppo specifico 1076) nonché rimanenti investimenti finanziari a lungo termine (gruppo specifico 1079).

Delimitazioni

I mutui concessi in relazione all'adempimento di un compito pubblico o alla fornitura di una prestazione devono essere attribuiti ai beni amministrativi (cfr. numero 4.1.4, Mutui), anche quando il mutuo è assoggettato a interessi conformi al mercato. Anche i mutui con carattere di contributo agli investimenti o di sussidio comunale (sussidio a fondo perso) devono essere

distinti dai mutui nei beni patrimoniali (cfr. raccomandazione per la prassi MCA2 n. 16 Mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti).

3.1.5 Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi comprendono le delimitazioni contabili attive del conto economico (gruppo specifico 1040) e i ratei e risconti attivi del conto degli investimenti (gruppo 1046).

Secondo il principio della limitazione del periodo (art. 25 cpv. 1 LGF) la totalità delle spese e dei ricavi del conto economico nonché le uscite ed entrate del conto degli investimenti devono essere rilevate nel periodo (anno contabile) in cui queste vengono generate. Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

3.1.6 Scorte e lavori in corso

Le scorte e i lavori in corso comprendono prodotti commerciali (gruppo specifico 1060), materiale greggio e ausiliario (gruppo specifico 1061), semilavorati e prodotti finiti (gruppo specifico 1062), lavori in corso (gruppo specifico 1063) nonché acconti (gruppo specifico 1068).

3.1.7 Immobilizzi materiali e immateriali beni patrimoniali

Gli immobilizzi materiali e immateriali dei beni patrimoniali comprendono fondi, edifici, beni mobili, impianti in costruzione, acconti nonché altri immobilizzi materiali e immateriali.

a. Terreni beni patrimoniali

Terreni non edificati che non servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici, come ad esempio riserve di terreno (acquisto cautelare di fondi) o fondi con diritti di superficie.

b. Edifici beni patrimoniali

Edifici, compresi i relativi terreni, che vengono conservati a scopo d'investimento o che attualmente non servono per l'adempimento di compiti pubblici.

Gli investimenti negli edifici vengono iscritti direttamente all'attivo nel bilancio se ciò consente di creare benefici economici futuri o se viene aumentato l'utilizzo dell'edificio esistente. Vi rientrano ad esempio un aumento della capacità originaria o il miglioramento determinante dello standard degli spazi.

Le spese per la manutenzione di edifici che garantiscono l'utilizzo nel quadro della durata di utilizzo prevista e dell'entità di utilizzo devono essere addebitate al conto economico. La manutenzione comprende spese per il mantenimento o il ripristino di uno stato utilizzabile, come ad esempio l'eliminazione di lacune, le riparazioni, la manutenzione o il ripristino dello stato originario. Non è rilevante se queste prestazioni vengono fornite da terzi o dal proprio personale (compensazione interne).

c. Beni mobili beni patrimoniali

Beni mobili (mobili, macchinari, dispositivi, strumenti, attrezzi, veicoli) che vengono utilizzati per oltre un anno e vengono conservati esclusivamente per l'esercizio e la manutenzione di beni patrimoniali.

Le spese per la manutenzione di beni mobili che garantiscono l'utilizzo nel quadro della durata di utilizzo prevista e dell'entità di utilizzo, devono essere registrate nel conto economico.

d. Impianti in costruzione beni patrimoniali

Gli impianti in costruzione beni patrimoniali comprendono i costi attivabili che al momento della messa in esercizio o di inizio dell'utilizzo vengono attribuiti alla rispettiva voce di bilancio degli immobilizzi materiali dei beni patrimoniali.

e. Acconti beni patrimoniali

Anticipi per investimenti nei beni patrimoniali prima che l'investimento venga utilizzato.

f. Rimanenti immobilizzi materiali e immateriali beni patrimoniali

Immobilizzi materiali e immateriali dei beni patrimoniali che vengono utilizzati per oltre un anno e non possono essere attribuiti ai gruppi specifici 1080-1086.

3.1.8 Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi

Se un finanziamento speciale o un fondo nel capitale di terzi. (cfr. numero 5.1.6, Impegni nei confronti di finanziamenti speciali e fondi) presenta un saldo in dare, deve essere attribuito al gruppo specifico 109 (crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi) tra gli attivi.

3.2 Valutazione

3.2.1 Considerazioni generali

La presentazione dei conti deve trasmettere un'immagine della gestione finanziaria che corrisponde alla situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito effettiva (cfr. art. 24 cpv. 1 LGF).

I beni patrimoniali vengono valutati secondo principi commerciali alla data di chiusura del bilancio (cfr. art. 26 LGF, art. 20 OGFCom).

In caso di incertezze nella valutazione occorre iscrivere a bilancio un valore determinato in modo prudente affinché i valori patrimoniali non siano sopravvalutati. In questo caso il principio della prudenza non significa che si debba procedere a valutazioni possibilmente prudenti, bensì che occorre tenere conto di tutti i rischi che potrebbero modificare il valore a bilancio.

Si raccomanda di rinunciare alla costituzione arbitraria di riserve occulte (sottovalutazione).

3.2.2 Liquidità e investimenti di denaro a breve termine

La valutazione della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine avviene ai valori nominali alla data di chiusura del bilancio.

I valori patrimoniali in valute estere, come ad esempio liquidità, vengono convertiti in franchi svizzeri alla data di chiusura del bilancio alla quotazione di acquisto di valuta.

3.2.3 Crediti

La valutazione dei crediti avviene al valore nominale alla data di chiusura del bilancio.

Crediti in valute estere vengono convertiti in franchi svizzeri alla data di chiusura del bilancio alla quotazione di acquisto di valuta.

Delcredere

Se per i crediti vi è un rischio di perdita, va costituito un delcredere (cfr. art. 21 cpv. 3 OGFCom).

Le voci rilevanti nei crediti vengono valutate singolarmente. Il comune dispone di un certo margine di manovra in sede di determinazione della soglia a partire dalla quale un importo è rilevante con riferimento alla sua gestione finanziaria. Ad esempio, l'importo della soglia di iscrizione all'attivo per il conto degli investimenti (cfr. art. 12 OGFCom) valido per il comune oppure la competenza finanziaria dell'esecutivo possono essere stabiliti quale soglia. La soglia di rilevanza va definita e mantenuta.

Il valore delle voci rimanenti può essere rettificato in modo forfetario. Di norma l'aliquota forfetaria di rettifica di valore ammonta al massimo al cinque per cento (cfr. art. 21 cpv. 3 OGFCom). Per voci a rischio occorre procedere a una stima delle perdite. In singoli casi potrebbe risultare necessaria una correzione superiore al cinque per cento.

3.2.4 Investimenti finanziari a breve e a lungo termine

La valutazione dei titoli con valore di borsa avviene alla data di chiusura del bilancio al valore di borsa. Ciò avviene indipendentemente dal fatto se i titoli vengano gestiti in un mercato attivo oppure no.

La valutazione dei titoli senza valore di borsa avviene al valore d'acquisto alla data di chiusura del bilancio al netto di eventuali rettifiche di valore necessarie (cfr. numero 3.2.9, Rettifica di valore).

Le quote di società cooperative vengono iscritte a bilancio al valore d'acquisto alla data di chiusura del bilancio. Di regola esso corrisponde al valore nominale.

Mutui

La valutazione dei mutui avviene ai valori nominali alla data di chiusura del bilancio al netto di eventuali rettifiche di valore necessarie (cfr. numero 3.2.9, Rettifica di valore).

Vige il principio della valutazione singola. Di norma, svalutazioni e riduzioni di patrimonio si verificano con riferimento a singoli mutui e raramente per tutti i mutui contemporaneamente. Di conseguenza la necessità e l'entità di rettifiche di valore devono essere esaminate nei singoli casi a seconda della situazione finanziaria del mutuatario tenendo conto delle garanzie ricevute ed eventualmente in base a sviluppi a livello economico e politico. L'entità della rettifica di valore si conforma alle circostanze concrete. Non può essere determinata in modo puramente matematico. Piuttosto, è necessario adottare una prospettiva globale. A fungere da base per la determinazione della rettifica di valore sono ad esempio il contratto di mutuo, una referenza bancaria, un rating, le garanzie, documentazione relativa a rinunce ai crediti, documentazione di esecuzione o altri documenti rilevanti.

I seguenti indizi forniscono sostegno in sede di valutazione della creazione o dello scioglimento di eventuali rettifiche di valore su mutui. Gli indizi non devono essere soddisfatti in via cumulativa.

Classificazione Rettifica di valore		Indizi
	nessuna	Concordata scadenza per il rimborso. Il mutuatario intende procedere al rimborso del mutuo. Non sussistono limitazioni/condizioni.
Rimborso		La solvibilità del mutuatario è stata verificata e giudicata ineccepibile. Nulla fa presumere un peggioramento. Prospettive future valutate in termini positivi.
non a rischio		Garanzie disponibili e sufficienti nella misura del 100 %.
		Gli interessi vengono versati e gli ammortamenti effettuati come concordato.
		Compensazione dell'avere con futuri sussidi comunali senz'altro possibile.
	in parte	Le condizioni per il rimborso sono soddisfatte, tuttavia l'andamento è sfavorevole per il mutuante.
		Solvibilità dubbia, cashflow negativo o insufficiente, le prospettive future vengono valutate in termini negativi. In passato la solvibilità è già stata valutata come critica.
Rimborso a rischio, ma probabile.		Le garanzie esistenti coprono il mutuo solo in parte o per nulla.
		Gli interessi vengono versati e gli ammortamenti effettuati come concordato oppure sussistono accordi per la proroga dei termini, i quali vengono rispettati.
		Compensazione completa con futuri sussidi comunali improbabile o solo parzialmente possibile.
		Esecuzione in corso, fallimento o moratoria concordataria. Non previsto dividendo del fallimento.
	completa	Solvibilità del mutuante più volte risultata cattiva.
Rimborso non		Garanzie non disponibili o senza valore.
(più) probabile o impossibile		Forte ritardo nel pagamento di interessi e negli ammortamenti.
		Nessuna compensazione possibile con futuri sussidi comunali.
		Rinuncia ai crediti firmata.

Se il motivo che ha originato in tutto o in parte la rettifica di valore viene a mancare, può essere effettuata una rivalutazione fino a un massimo pari al valore nominale del mutuo.

3.2.5 Ratei e risconti attivi

La valutazione dei ratei e risconti attivi avviene al valore nominale alla data di chiusura del bilancio.

3.2.6 Scorte e lavori in corso

La valutazione delle scorte e dei lavori in corso avviene alla data di chiusura del bilancio al valore d'acquisto o ai costi di produzione oppure al valore di mercato, se questo è inferiore.

3.2.7 Immobilizzi materiali e immateriali beni patrimoniali

Gli immobilizzi materiali e immateriali nei beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. Ai fini della trasparenza si raccomanda di motivare le differenze rispetto al valore di mercato nell'allegato al conto annuale.

Valutazioni ufficiali

L'Ufficio cantonale per le valutazioni immobiliari (UVI) esegue valutazioni ufficiali nel Cantone dei Grigioni. Le valutazioni di revisione per comune hanno luogo di norma ogni dieci anni. Indipendentemente da esse, se necessario è possibile chiedere una valutazione all'UVI.

In virtù della legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI; CSC 850.100) nonché della relativa ordinanza (OVI; CSC 850.110) l'UVI determina diversi valori che devono orientarsi al mercato. Si tiene generalmente conto di fattori che influiscono sul valore, ad esempio l'età e le condizioni degli edifici, il clima, l'ubicazione e la situazione relativa al traffico o il potenziale di sviluppo dei dintorni.

Il valore commerciale determinato corrisponde ai prezzi realizzati in condizioni normali con la vendita di fondi uguali o simili (cfr. art. 18 OVI).

Il valore commerciale ufficiale corrisponde quindi al valore di mercato.

a. Terreni ed edifici (immobili)

I terreni e gli edifici vengono valutati almeno ogni dieci anni al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. È possibile riprendere il valore venale oppure determinare autonomamente il valore di mercato.

b. Nuova acquisizione di un immobile

In caso di nuova acquisizione di un immobile, ad esempio attraverso la costruzione, l'acquisto, la donazione o il riporto dai beni amministrativi, occorre chiedere una valutazione ufficiale all'UVI (valore venale) o determinare autonomamente il valore di mercato.

c. Immobili con diritti di superficie

Il valore di mercato di immobili con diritti di superficie si calcola in base al valore del terreno (indicizzato), stabilito di regola nel relativo contratto di diritto di superficie. Non vanno considerate opere edilizie e riversione.

d. Immobili nella zona per edifici e impianti pubblici (ZEIP)

Gli immobili situati nella zona per edifici e impianti pubblici (ZEIP) possono essere iscritti a bilancio solo con il valore del terreno per via della loro negoziabilità limitata. Il valore del terreno risulta dalla superficie del fondo in m² x prezzo attuale per m² applicato nello stesso luogo o in una posizione paragonabile.

e. Immobili al di fuori della zona edificabile

Gli immobili situati al di fuori della zona edificabile vengono iscritti a bilancio al valore del terreno. Il valore del terreno risulta dalla superficie del fondo in m² x prezzo attuale per m² applicato nello stesso luogo o in una posizione paragonabile. Occorre tenere conto delle prescrizioni per la determinazione del valore di reddito agricolo conformemente alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR).

f. Immobili destinati alla demolizione

Sono considerati immobili destinati alla demolizione gli immobili che stanno per essere demoliti e non generano ricavi o generano ricavi insignificanti. Essi vengono iscritti a bilancio al valore del terreno del fondo al netto delle spese di demolizione. Il valore del terreno risulta dalla superficie del fondo in m² x prezzo attuale per m² applicato nello stesso luogo o in una posizione paragonabile.

g. Beni mobili beni patrimoniali

I beni mobili vengono iscritti a bilancio al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio.

h. Impianti in costruzione beni patrimoniali

I costi attivabili per gli impianti in costruzione beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio al valore nominale alla data di chiusura del bilancio.

i. Acconti beni patrimoniali

Gli anticipi per investimenti nei beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio.

3.2.8 Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi

La valutazione di crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi avviene alla data di chiusura del bilancio ai valori nominali.

3.2.9 Rettifica di valore

Se per una posizione dei beni patrimoniali si prevede una perdita di valore permanente, il suo valore a bilancio viene rettificato (cfr. art. 21 cpv. 1 OGFCom).

Una perdita di valore è permanente se con ogni probabilità si deve prevedere che il valore a bilancio non potrà più essere raggiunto in tempi prevedibili, oppure se a seguito di distruzione, invecchiamento o circostanze simili la posizione ha perso del tutto o in parte il valore o questo non può più essere sfruttato nella misura precedente (cfr. art. 21 cpv. 2 OGFCom).

Possibili fattispecie per la perdita di valore permanente Sviluppi tecnici, giuridici o politici che limitano l'utilizzo di valori patrimoniali, ad esempio prescrizioni ambientali Provvedimenti pianificatori, ad esempio cambiamento di destinazione Danneggiamento del valore patrimoniale come ad esempio danni causati da incendi o dal maltempo a immobili o veicoli I mutui vengono concessi (parzialmente) La partecipazione non ha più valore.

Il valore di tutte le voci e di tutti i valori patrimoniali deve essere verificato alla data di chiusura del bilancio.

La rettifica di valore viene contabilizzata nel conto economico secondo la funzione (cfr. gruppi specifici seguenti).

Gruppo specifico	Designazione
3180	Rettifiche di valore su crediti (delcredere)
3440	Rettifiche di valore investimenti finanziari beni patrimoniali
3441	Rettifiche di valore immobilizzi materialie immateriali beni patrimoniali

4. Iscrizione a bilancio e valutazione beni amministrativi

4.1 Iscrizione a bilancio

4.1.1 Considerazioni generali

Le uscite e le entrate per i valori patrimoniali dei beni amministrativi vanno contabilizzate nel conto degli investimenti, se l'importo lordo supera la soglia di iscrizione all'attivo valevole per il comune (cfr. art. 12 OGFCom). Le spese al di sotto della soglia di iscrizione all'attivo vengono inserite nel conto economico.

Mutui e partecipazioni dei beni amministrativi, così come le loro modifiche devono essere registrati nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo.

Entro la fine del periodo contabile le uscite e le entrate contabilizzate nel conto degli investimenti vengono iscritte all'attivo o al passivo nei beni amministrativi (cfr. struttura di bilancio seguente).

Struttura di bilancio gruppo specifico 14, beni amministrativi

Gruppo specifico	Designazione
140	Immobilizzi materiali beni amministrativi
142	Investimenti immateriali
144	Mutui
145	Partecipazioni
146	Contributi agli investimenti
148	Ammortamenti supplementari cumulati

In linea di principio le uscite per studi preliminari, studi di fattibilità e concorsi di progetto non vengono iscritte all'attivo. Esse vengono addebitate al conto economico secondo la funzione.

4.1.2 Immobilizzi materiali beni amministrativi

Gli immobilizzi materiali dei beni amministrativi (gruppo specifico 140) comprendono terreni, strade/vie di comunicazione, opere idrauliche, altre opere del genio civile, opere edili, foreste, beni mobili, impianti in costruzione nonché altri immobilizzi materiali.

a. Terreni beni amministrativi

Terreno edificato e non edificato che serve all'adempimento di compiti pubblici. Vi rientrano ad esempio i terreni di immobili amministrativi e scolastici, stabili d'esercizio, impianti e campi per lo sport e il tempo libero nonché parcheggi, zone ricreative, zone verdi o zone di protezione.

I terreni di strade/vie di comunicazione (gruppo specifico 1401), le opere idrauliche (gruppo specifico 1402) e le foreste (gruppo specifico 1405) devono essere riportati nei gruppi specifici separati corrispondenti nei beni amministrativi.

b. Strade/vie di comunicazione

Strade/vie di comunicazione (compresi i fondi delle superfici stradali) che servono all'adempimento di compiti pubblici.

Vi rientrano ad esempio strade comunali, strade agricole, strade forestali, sentieri escursionistici, sentieri spondali e altre strade e vie di comunicazione, parcheggi, marciapiedi, carreggiate, piste ciclabili, impianti pedonali, pareti fonoassorbenti, ponti, impianti viari, segnaletica stradale, impianti di illuminazione stradale, impianti di risalita, impianti di trasporto, vie ferroviarie, binari industriali, strutture per il traffico (semafori, segnaletica, illuminazione, pareti fonoassorbenti), marciapiedi, ciclopiste.

c. Opere idrauliche

Misure edilizie lungo corsi d'acqua (torrenti, fiumi) e acque stagnanti (bacini, stagni, laghi) che servono all'adempimento di compiti pubblici.

Vi rientrano ad esempio arginature di torrenti, opere di protezione delle acque, arginature di corsi d'acqua, potenziamento di corsi d'acqua, opere idrauliche, protezione contro le piene, rinaturalizzazioni, rimessa a cielo aperto di fiumi, bacini di ritenuta.

d. Rimanenti opere del genio civile

Rimanenti opere del genio civile che servono all'adempimento di compiti pubblici e non possono essere attribuite al gruppo specifico 1401 (strade/vie di comunicazione) oppure al gruppo specifico 1402 (opere idrauliche).

Vi rientrano ad esempio impianti di approvvigionamento idrico, opere idrauliche, serbatoi, impianti di depurazione delle acque, impianti di eliminazione delle acque di scarico, impianti di depurazione delle acque di scarico, aree di deposito, discariche, discariche di rifiuti, impianti per il trattamento dei rifiuti, parcheggi, piscine all'aperto, impianti sportivi, campi sportivi, parchi giochi, ripari antivalanghe, fontane, cimiteri, loculi nonché canalizzazioni e reti di distribuzione (condotte dell'acqua, canalizzazioni, reti elettriche, reti di cavi in fibra ottica, ecc.).

e. Opere edili

Opere edili (edifici) che servono all'adempimento di compiti pubblici.

Vi rientrano ad esempio edifici amministrativi quali casa comunale, sala comunale, centro multiuso, tutti gli altri edifici pubblici quali biblioteca comunale, museo locale, edifici scolastici quali scuola dell'infanzia, scuole, palestre, impianti esterni, altri edifici quali case per anziani, stabili d'esercizio, base dei pompieri, magazzini dei pompieri, capanne forestali, capanne nel bosco, capanne sugli alpi, edifici cimiteriali, camera mortuaria, crematorio, centro di manutenzione, laboratori, magazzini, posti di raccolta dei rifiuti, istituti per bambini, asili nido, case per colonie, piste di ghiaccio artificiali, poligoni di tiro, stand di tiro, ospedali, piscine scoperte e piscine coperte, impianti sportivi, autosili, opere speciali quali impianti di incenerimento dei rifiuti, edifici militari, alloggi delle truppe, costruzioni di protezione civile, monumenti storici.

Gli edifici comprendono anche le infrastrutture che sono legate a loro in modo fisso quali riscaldamenti, impianti sanitari, impianti fotovoltaici, tuttavia senza i mobili.

f. Foreste

Foreste (terreni ed effettivo di alberi), rimboschimenti, strutture di protezione del bosco, smaltimento delle acque (drenaggio) di foreste.

Investimenti per strade forestali, edifici, veicoli, macchinari ecc. devono essere iscritti a bilancio nei gruppi specifici corrispondenti nei beni amministrativi.

g. Beni mobili beni amministrativi

Beni mobili che servono all'adempimento di compiti pubblici che vengono utilizzati da oltre un anno.

Tra questi rientrano ad esempio arredi d'ufficio, mobili, lampade mobili, scaffali, infrastrutture, attrezzi, fotocopiatrici, automobili, veicoli speciali, autobotti, autoscale girevoli, hardware informatici.

I software informatici rientrano tra gli investimenti immateriali (cfr. numero 4.1.3, Investimenti immateriali).

h. Impianti in costruzione beni amministrativi

Iscrizione all'attivo delle uscite per investimenti annue e iscrizione al passivo delle entrate per investimenti per i beni amministrativi fino al momento di inizio dell'utilizzo. Al momento di inizio dell'utilizzo avviene l'attribuzione alla corrispondente voce di bilancio degli immobilizzi materiali beni amministrativi.

Le uscite per investimenti annue che non soddisfano il presupposto per l'iscrizione a bilancio devono essere contabilizzate immediatamente e in modo completo a carico del conto economico. Tra queste rientrano ad esempio le spese di progettazione di progetti non eseguiti.

i. Rimanenti immobilizzi materiali beni amministrativi

Rimanenti immobilizzi materiali beni amministrativi che servono all'adempimento di compiti pubblici e non possono essere attribuiti ai gruppi specifici 1400-1406. Tra questi rientrano ad esempio alpi e pascoli.

4.1.3 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali (gruppo specifico 142) sono valori patrimoniali identificabili senza sostanza fisica i quali vengono utilizzati per la fabbricazione e la vendita di prodotti, la fornitura di prestazioni o l'adempimento di compiti pubblici.

Gli investimenti immateriali comprendono software (gruppo specifico 1420), licenze, diritti d'uso, diritti di marchio (gruppo specifico 1421), investimenti immateriali in fase di realizzazione (gruppo specifico 1427) nonché rimanenti investimenti immateriali (gruppo specifico 1429).

Tra questi rientrano ad esempio software applicativi, applicazioni, licenze per software, uscite per la pianificazione locale, l'introduzione del registro fondiario federale, misurazione ufficiale, piano generale di smaltimento delle acque (PGS), progetto generale degli acquedotti (PGA), catasto delle condotte.

4.1.4 Mutui

Con un contratto di mutuo un mutuante si obbliga nei confronti di un mutuatario a mettere a disposizione un importo in denaro di norma a condizioni di mercato. Il mutuatario si impegna a rimborsare l'importo in denaro prestato nonché a versare gli interessi concordati.

Mutui rimborsabili, fruttiferi o infruttiferi dei beni amministrativi (mutui all'attivo) con durata contrattuale concordata e le loro variazioni devono essere rilevati nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo (cfr. art. 12 cpv. 2 OGFCom). L'iscrizione all'attivo nel bilancio (gruppo specifico 144) avviene al più tardi con la chiusura annuale.

Esempi di possibili mutui nei beni amministrativi

Mutui ad aziende elettriche/centrali elettriche di proprietà dei comuni

Mutui ad azienede industriali di proprietà dei comuni (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque di scarico, energia)

4.1.5 Partecipazioni

In linea di principio le partecipazioni che servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici rientrano tra i beni amministrativi. Di norma queste partecipazioni vengono eseguite dal comune in organizzazioni di cui il comune è comproprietario, alle quali versa sussidi d'esercizio significativi, che influenza in modo significativo o per le quali è responsabile.

Numerosi comuni grigionesi detengono partecipazioni finanziarie (minime) in imprese, quali ad esempio imprese di approvvigionamento energetico, impianti di risalita, scilift, che ricevono quale indennizzo per eventuali rilasci di concessioni oppure che hanno acquisito con mezzi propri. Di norma, tali partecipazioni vengono detenute dai comuni non quali investimenti finanziari, bensì in base a considerazioni di interesse strategico pubblico. In linea di principio, tali partecipazioni finanziarie rientrano pure tra i beni amministrativi.

Partecipazioni con mero carattere di investimento che possono essere alienate senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici appartengono ai beni patrimoniali.

Le partecipazioni dei beni amministrativi, così come le loro modifiche devono essere registrate nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo (cfr. art. 12 cpv. 2 OGFCom). L'iscrizione all'attivo nel bilancio avviene al più tardi con la chiusura annuale.

4.1.6 Contributi agli investimenti

I contributi per investimenti sono prestazioni valutabili in denaro con le quali presso il destinatario dei contributi vengono costituiti dei valori patrimoniali duraturi con carattere d'investimento. Se l'importo complessivo del contributo agli investimenti concesso (gruppo specifico 146) supera la soglia di iscrizione all'attivo valida per il comune (cfr. art. 12 OGFCom), il contributo agli investimenti deve essere contabilizzato nel conto degli investimenti e iscritto a bilancio quale uscita. Un eventuale rimborso del contributo agli investimenti concesso deve essere rilevato quale entrata nel conto degli investimenti.

Occorre distinguere tra contributi agli investimenti per investimenti di terzi, ad esempio cofinanziamento di un impianto di depurazione delle acque di scarico che viene gestito da un ente responsabile a cui partecipano diversi comuni, e contributi agli investimenti per conto proprio.

Contributi agli investimenti che il comune percepisce, ad esempio dal Cantone, per il cofinanziamento di investimenti propri, devono essere rilevati quale entrate nel conto degli investimenti. Al termine del periodo contabile gli investimenti netti (uscite al netto delle entrate) del conto degli investimenti vengono iscritti all'attivo nel bilancio.

4.1.7 Ammortamenti supplementari cumulati

Gli ammortamenti supplementari sui beni amministrativi (cfr. numero 4.2.4, Ammortamenti supplementari) vengono iscritti a bilancio nel gruppo specifico 148 (ammortamenti supplementari cumulati, conto attivo con valore negativo). In questo modo vengono indicate le riserve occulte sui beni amministrativi.

4.2 Valutazione, ammortamenti

4.2.1 Considerazioni generali

La presentazione dei conti deve trasmettere un'immagine della gestione finanziaria che corrisponde alla situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito effettiva (cfr. art. 24 cpv. 1 LGF).

I beni amministrativi vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. Se non sono risultati costi, vengono iscritti a bilancio al valore di mercato (cfr. art. 27 cpv. 1 LGF).

In caso di incertezze nella valutazione occorre iscrivere a bilancio un valore determinato in modo prudente affinché i valori patrimoniali non siano sopravvalutati. In questo caso il principio della prudenza non significa che si debba procedere a valutazioni possibilmente prudenti, bensì che occorre tenere conto di tutti i rischi che potrebbero modificare il valore a bilancio.

Gli ammortamenti devono rispecchiare la svalutazione dei beni amministrativi. Vengono distinti come segue:

Designazione	Osservazioni
Ammortamenti ordinari	I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente (secondo un piano determinato) ammortizzati (cfr. numero 4.2.2, Ammortamenti ordinari).
Animortamenti ordinan	Mutui, partecipazioni e fondi non edificati dei beni amministrativi non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 OGFCom).
	Il valore di tutte le voci e di tutti i valori patrimoniali dei beni amministrativi deve essere verificato alla data di chiusura del bilancio.
Ammortamenti straordinari	Se per una posizione si prevede una perdita di valore duratura, il valore a bilancio viene rettificato con un cosiddetto ammortamento straordinario (cfr. numero 4.2.3, Ammortamenti straordinari).
Ammortamenti supplementari	Gli ammortamenti supplementari non rispecchiano la svalutazione. Sono dovuti a ragioni di politica finanziaria. In questo modo vengono costituite riserve occulte sui beni amministrativi (cfr. numero 4.2.4, Ammortamenti supplementari).
	Gli ammortamenti supplementari devono essere contabilizzati quali spese straordinarie nel conto economico (gruppo specifico 28).

4.2.2 Ammortamenti ordinari

I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente ammortizzati come segue in **modo lineare** per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo ipotizzata (cfr. art. 27 LGF, art. 22 e 23 OGFCom).

Categoria d'investimento	Durata di utilizzo	Tasso di ammortamento
Opere edili	33 anni	3.03%
Opere del genio civile	40 anni	2.50%
Foreste, alpi e altri immobilizzi materiali	40 anni	2.50%
Canalizzazioni e reti di distribuzione, arginature di corsi d'acqua	50 anni	2.00%
Přanificazioni locali e regionali, nonché altre pianificazioni	10 anni	10.00%
Mobili, arredi, macchine e veicoli a motore generali	8 anni	12.50%
Veicoli speciali (pompieri, pulizia strade)	15 anni	6.67%
Sistemi informatici e di comunicazione	5 anni	20.00%
Investimenti immateriali	5 anni	20.00%

Per i settori di approvvigionamento e smaltimento finanziati attraverso emolumenti, come ad esempio l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque di scarico oppure la gestione dei rifiuti, possono essere applicati i tassi di ammortamento lineari dei corrispondenti accordi settoriali. Gli accordi settoriali applicati vanno indicati nell'allegato del conto annuale (cfr. art. 22 cpv. 4 OGFCom).

Gli investimenti netti costituiscono la base per il calcolo degli ammortamenti ordinari. Gli ammortamenti ordinari iniziano con l'utilizzo dell'investimento. Nel primo anno di utilizzo si effettua l'ammortamento di un anno. Gli impianti in costruzione non vanno ammortizzati (cfr. art. 22 cpv. 2 OGFCom).

Gli investimenti, come ad esempio risanamenti di villaggi oppure bonifiche integrali, realizzati su più anni possono essere contabilizzati gradualmente e ammortizzati in modo ordinario.

Gli immobilizzi materiali nei beni amministrativi vengono ammortizzati indirettamente. Nel bilancio ai singoli immobilizzi materiali viene attribuito un conto per rettifiche di valore (conto attivo con valore negativo), sul quale vengono addebitati gli ammortamenti ordinari e straordinari. In questo modo nel bilancio rimangono indicati i valori lordi storici.

Se nel conto degli investimenti vengono preventivate uscite per immobilizzi materiali il cui utilizzo inizia nell'anno di preventivo, le relative spese di ammortamento vanno già preventivate anche nel conto economico.

In caso di immobilizzi materiali con parti (essenziali) di maggiori dimensioni che hanno una durata di utilizzo differente, queste parti vanno ammortizzate in modo differenziato secondo la categoria d'investimento (art. 22 cpv. 3 OGFCom).

Gli ammortamenti ordinari vengono contabilizzati nel conto economico secondo la funzione (cfr. gruppi specifici seguenti).

Gruppo specifico	Designazione
3300	Ammortamenti ordinari immobilizzi materiali beni amministrativi
3320	Ammortamenti ordinari investimenti immateriali
3660	Ammortamenti ordinari su contributi agli investimenti

4.2.3 Ammortamento straordinario / rettifica di valore

Se per una posizione dei beni amministrativi si prevede una perdita di valore permanente, il suo valore a bilancio viene rettificato (cfr. art. 21 cpv. 1 OGFCom).

Una perdita di valore è permanente se con ogni probabilità si deve prevedere che il valore a bilancio non potrà più essere raggiunto in tempi prevedibili, oppure se a seguito di distruzione, invecchiamento o circostanze simili la posizione ha perso del tutto o in parte il valore o questo non può più essere sfruttato nella misura precedente (cfr. art. 21 cpv. 2 OGFCom).

Possibili fattispecie per la perdita di valore permanente Sviluppi tecnici, giuridici o politici che limitano l'utilizzo di valori patrimoniali, ad esempio prescrizioni ambientali Provvedimenti pianificatori, ad esempio cambiamento di destinazione Danneggiamento del valore patrimoniale come ad esempio danni causati da incendi o dal maltempo a immobili o veicoli I mutui vengono condonati

La partecipazione non ha più valore.

Il valore di tutte le voci e di tutti valori patrimoniali deve essere verificato alla data di chiusura del bilancio.

Gli ammortamenti straordinari / le rettifiche di valore vengono contabilizzati nel conto economico secondo la funzione (cfr. gruppi specifici seguenti).

Gruppo specifico Designazione	
3301 Ammortamenti straordinari immobilizzi materiali beni amministrativi	
3321	Ammortamenti straordinari investimenti immateriali
3640	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi
3650	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi
3661	Ammortamenti straordinari su contributi agli investimenti

4.2.4 Ammortamenti supplementari

Le eccedenze dei ricavi nel conto economico possono essere impiegate per effettuare ulteriori ammortamenti (cfr. art. 28 LGF). Esse riducono le spese di ammortamento ordinarie future.

Questi ammortamenti motivati da ragioni di politica finanziaria e finanziati con mezzi fiscali generali sono possibili fino a un importo che non genera un'eccedenza di spesa. In presenza di un disavanzo di bilancio non sono inoltre ammessi ammortamenti supplementari (cfr. art. 24 OGFCom).

Gli ammortamenti supplementari vengono contabilizzati nel conto economico secondo la funzione (cfr. gruppi specifici seguenti).

Gruppo specifico	Designazione	
3830	Ammortamenti supplementari immobilizzi materiali beni amministrativi	
3832	Ammortamenti supplementari investimenti immateriali	
3874	Ammortamenti supplementari su mutui beni amministrativi	
3875	Ammortamenti supplementari su partecipazioni beni amministrativi	
3876	Ammortamenti supplementari su ammortamenti contributi agli investimenti	

Gli ammortamenti supplementari vengono iscritti a bilancio nel gruppo specifico 148 (ammortamenti supplementari cumulati, conto attivo con valore negativo). In questo modo vengono indicate le riserve occulte sui beni amministrativi. Negli anni successivi devono essere sciolte. Lo scioglimento ragionevole delle riserve occulte deve avvenire in quote annue uniformi per tutta la durata di utilizzo dell'immobilizzo materiale. La quota annua dello scioglimento degli ammortamenti supplementari viene registrata nel conto economico secondo la funzione come ricavo straordinario. Lo scioglimento degli ammortamenti supplementari avviene a partire dall'anno successivo alla costituzione.

Indipendentemente da questo scioglimento si deve continuare a procedere agli ammortamenti ordinari dell'immobilizzo materiale. Il carico annuo futuro sul conto economico si riduce (spese ammortamenti ordinari al netto dei ricavi dallo scioglimento di ammortamenti supplementari = spese nette per ammortamenti). Gli ammortamenti supplementari (= riserve occulte) devono essere sciolti completamente alla fine della durata di utilizzo dell'immobilizzo materiale.

Nella presentazione a tre livelli dei profitti vengono rilevati le spese di ammortamento ordinarie nel risultato operativo (1° livello) e gli ammortamenti supplementari nonché lo scioglimento di ammortamenti supplementari quale risultato straordinario (2° livello).

4.2.5 Mutui

I mutui non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 OGFCom). A fungere da base per la determinazione di possibili rettifiche di valore sono ad esempio il contratto di mutuo, una referenza bancaria, un rating, le garanzie, la documentazione relativa a rinunce ai crediti, la documentazione di esecuzione o altri documenti rilevanti.

Il valore dei mutui deve essere verificato annualmente e, se necessario, si deve procedere a una rettifica di valore (cfr. numero 4.2.3, Ammortamenti straordinari / rettifiche di valore).

4.2.6 Partecipazioni

Le partecipazioni non vengono ammortizzate finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 OGFCom).

Il valore delle partecipazioni deve essere verificato annualmente e, se necessario, si deve procedere a una rettifica di valore (cfr. numero 4.2.3, Ammortamenti straordinari / rettifiche di valore).

4.2.7 Terreni

I Terreni dei beni amministrativi vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto. Se non sono risultati costi, vengono iscritti a bilancio al valore di mercato (cfr. art. 27 cpv. 1 LGF).

Si raccomanda di ammortizzare i terreni <u>edificati</u> dei beni amministrativi insieme all'immobilizzo materiale. Se sul fondo vi è ad esempio un edificio polifunzionale, la durata di utilizzo prevista è di 33 anni (opere edili).

I terreni <u>non edificati</u> non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (cfr. art. 22 cpv. 6 OGFCom). Il valore deve essere verificato annualmente e, se necessario, si deve

procedere a una rettifica di valore (cfr. numero 4.2.3, Ammortamenti straordinari / rettifiche di valore).

4.2.8 Contributi agli investimenti

In caso di contributi agli investimenti a terzi la durata di utilizzo e il tasso di ammortamento si conformano alla tipologia di investimento (ad esempio opere edili, opere del genio civile). La durata di utilizzo e il tasso di ammortamento vanno fissati come se si trattasse di un investimento proprio (cfr. art. 22 cpv. 5, art. 23 OGFCom).

5. Iscrizione a bilancio e valutazione capitale di terzi

5.1 Iscrizione a bilancio

5.1.1 Considerazioni generali

Il capitale di terzi viene suddiviso in impegni a breve e a lungo termine. Nel capitale di terzi a breve termine rientrano le voci che portano a un esodo di capitali nei 12 mesi successivi.

Struttura di bilancio gruppo specifico 20, capitale di terzi

Gruppo specifico	Designazione
200	Impegni correnti
201	Impegni finanziari a breve termine
204	Ratei e risconti passivi
205	Accantonamenti a breve termine
206	Impegni finanziari a lungo termine
208	Accantonamenti a lungo termine
209	Impegni nei confronti di finanziamento speciali e fondi nel CT

5.1.2 Impegni correnti

Gli impegni correnti sono debiti monetari. Tra questi rientrano ad esempio creditori, conti correnti con terzi e conti provvisori interni.

5.1.3 Impegni finanziari a breve e a lungo termine

Gli impegni finanziari sono debiti monetari che risultano da attività di finanziamento del comune. Di regola sono soggetti a interessi.

Gli impegni finanziari vengono suddivisi in impegni finanziari a breve termine e in impegni finanziari a lungo termine. Sono considerate a breve termine le voci che portano a un esodo di capitali nei 12 mesi successivi.

5.1.4 Ratei e risconti passive

I ratei e risconti passivi vengono suddivisi in ratei e risconti passivi del conto economico (gruppo specifico 2040) e in ratei e risconti passivi del conto degli investimenti (gruppo 2046).

Secondo il principio della limitazione del periodo (cfr. art. 25 cpv. 1 LGF) la totalità delle spese e dei ricavi del conto economico nonché le uscite ed entrate del conto degli investimenti devono essere rilevate nel periodo (anno contabile) in cui queste vengono generate. Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

5.1.5 Accantonamenti a breve e a lungo termine

Gli accantonamenti vengono suddivisi in accantonamenti a breve termine (gruppo specifico 205) e in accantonamenti e a lungo termine (gruppo specifico 208).

Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente (cfr. art. 14 cpv. 1 OGFCom):

- a. si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
- b. il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
- c. l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile;
- d. l'importo è considerevole.

Un accantonamento è considerato a brave termine se l'esodo di capitali è atteso durante il prossimo periodo contabile. Tutti gli altri accantonamenti sono considerati a lungo termine.

5.1.6 Impegni nei confronti di finanziamenti speciali e fondi

Finanziamenti speciali e fondi vanno distinti in finanziamenti speciali nel capitale di terzi (gruppo specifico 209) e finanziamenti speciali nel capitale proprio (gruppo specifico 290).

Tra gli impegni nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi sono ad esempio la compensazione del plusvalore comunale, le tasse sostitutive per costruzione di rifugi o depositi forestali.

Di norma i fondi vengono istituiti quando terzi trasmettono ai comuni mezzi per l'amministrazione che servono a soddisfare uno scopo specifico.

5.2 Valutazione

Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale (cfr. art. 26 cpv. 4 LGF).

In caso di incertezze nella valutazione occorre iscrivere a bilancio un valore determinato con prudenza, affinché il capitale di terzi non sia sottovalutato. Si raccomanda di rinunciare alla costituzione arbitraria di riserve occulte (sopravvalutazione).

6. Iscrizione a bilancio e valutazione capitale proprio

6.1 Iscrizione a bilancio

6.1.1 Considerazioni generali

Il capitale proprio è composto dal capitale proprio a destinazione vincolata e da quello a destinazione non vincolata.

Struttura di bilancio gruppo specifico 29, capitale proprio

Gruppo specifico	Designazione
	Capitale proprio a destinazione vincolata
290	Impegni e anticipi a favore di finanziamenti speciali
291	Fondi
293	Prefinanziamenti
	Capitale proprio a destinazione non vincolata
298	Altro capitale proprio
299	Eccedenza di bilancio / disavanzo di bilancio

6.1.2 Impegni e anticipi nei confronti di finanziamenti speciali

I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali nel capitale di terzi (gruppo specifico 209) e finanziamenti speciali nel capitale proprio (gruppo specifico 290).

Esempi di finanziamenti speciali nel capitale proprio			
Approvvigionamento idrico			
Smaltimento delle acque di scarico			
Gestione dei rifiuti			

Alla fine del periodo contabile l'eccedenza di spese o di ricavi dei compiti pubblici riportati nel conto economico come finanziamento speciale viene trasferita nel bilancio (cfr. art. 22 cpv. 2 LGF). I risultati annuali del finanziamento speciale quindi non si ripercuotono sul risultato complessivo del conto economico.

I saldi cumulati possono essere impegni (crediti del finanziamento speciale) oppure anticipi (debiti del finanziamento speciale).

6.1.3 Fondi

I fondi sono mezzi a destinazione vincolata per il finanziamento di determinati compiti. Vanno distinti in finanziamenti speciali nel capitale di terzi (gruppo specifico 209) e finanziamenti speciali nel capitale proprio (gruppo specifico 290).

6.1.4 Prefinanziamenti

I prefinanziamenti (gruppo specifico 293) sono mezzi a destinazione vincolata per progetti d'investimento.

6.1.5 Altro capitale proprio

Le voci che non devono essere riportate in nessun altro gruppo specifico del capitale proprio vengono iscritte a bilancio nell'altro capitale proprio (gruppo specifico 298).

6.1.6 Eccedenza di bilancio / disavanzo di bilancio

L'eccedenza di bilancio / il disavanzo di bilancio rappresenta il saldo del bilancio. Comprende il gruppo specifico 2990 (risultato annuale) e il gruppo specifico 2999 (risultati cumulati degli anni precedenti). Con l'allestimento del bilancio di apertura il saldo del gruppo specifico 2990 (risultato annuale) viene sempre trasferito al gruppo specifico 2999 (risultati cumulati degli anni precedenti).

Un disavanzo di bilancio (capitale proprio negativo) risulta se il saldo del gruppo specifico 299 (eccedenza di bilancio / disavanzo di bilancio) non è sufficiente a coprire l'eccedenza di spesa del conto economico. Se il bilancio presenta un disavanzo, questo va ammortizzato annualmente di almeno il 20 percento del valore residuo. I relativi importi devono essere considerati nel preventivo (cfr. art. 7 LGF).

6.2 Valutazione

Le voci nel capitale proprio vengono riportate nominalmente. Non sono soggette a una valutazione.

7. Esempi pratici

7.1 Ammortamenti ordinari

Esempio / ipotesi

Valore di acquisto strade 3 mio. CHF

Durata di utilizzo 40 anni, tasso di ammortamento 2,5 %

Contabilizzazioni

Bilancio – stato al 31.12.20xx prima degli ammortamenti ordinari

N. di conto	Designazione	lm	porto in CHF
14010.01	Strade	Valore d'acquisto	3'000'000
14010.99	Rettifica di valore strade	Conto attivo con valore ne	0

Conto economico – ammortamenti ordinari

N. di conto	Designazione		Importo in CHF
	Ammortamenti ordinari	3300 / 14010.99	75'000

Bilancio – stato al 31.12.20xx dopo gli ammortamenti ordinari

N. di conto	Designazione	In	nporto in CHF
14010.01	Strade	Valore d'acquisto	3'000'000
14010.99	Rettifica di valore strade	Conto attivo con valore n	-75'000

7.2 Ammortamenti supplementari

Esempio / ipotesi

Valore di acquisto strade 2 mio. CHF Durata di utilizzo 40 anni, tasso di ammortamento 2,5 %, ossia 50'000 CHF all'anno Ammortamenti supplementari una tantum 500'000 CHF

Contabilizzazioni

Bilancio – stato al 31.12.20xx prima degli ammortamenti supplementari

N. di conto	Designazione		Importo in CHF
14010.01	Strade	Valore d'acquisto	2'000'000
14010.99	Rettifica di valore strade	Conto attivo con valore negativo	-300'000
14801	Ammortamenti supplementari cumulati strade	Conto attivo con valore negativo	0

Conto economico – ammortamenti supplementari

N. di conto	Designazione	Importo in CHF	
	Ammortamenti supplementari strade	3830 / 14801	500'000

Bilancio – stato al 31.12.20xx dopo gli ammortamenti supplementari

N. di conto	Designazione		Importo in CHF
14010.01	Strade	Valore d'acquisto	2'000'000
14010.99	Rettifica di valore strade	Conto attivo con valore negativo	-300'000
14801	Ammortamenti supplementari cumulati strade	Conto attivo con valore negativo	-500'000

Esempio registrazione / iscrizione a bilancio degli ammortamenti supplementari

Ipotesi

Investimento (edificio scolastico) CHF 6 mio.

Durata di utilizzo (DU) 20 anni *

Ammortamenti lineari CHF 300'000 all'anno
Costituzione di ammortamenti supplementari 1,5 mio. CHF e 1,2 mio. CHF

Scioglimento ammortamenti supplementari 2,7 mio. CHF

	Ammortamenti ordinari		Ammor	tamenti suppler	mentari]	
	14040	2170.3300	14040.99	2170.3830	2170.4830	14804	
	Opere edili	Ammortamenti	Rettifica di	Ammortamenti	Scioglimento	Ammortamenti	
		ordinari	valore opere edili	supplementari	ammortamenti	supplementari	DU resid
DU					supplementari	cumulati opere edili	
1	6'000'000	300'000	300'000				20
2	6'000'000	300'000	600'000				19
3	6'000'000	300'000	900'000				18
4	6'000'000	300'000	1'200'000				17
5	6'000'000	300'000	1'500'000	1'500'000		1'500'000	16
6	6'000'000	300'000	1'800'000		100'000	1'400'000	15
7	6'000'000	300'000	2'100'000		100'000	1'300'000	14
8	6'000'000	300'000	2'400'000		100'000	1'200'000	13
9	6'000'000	300'000	2'700'000		100'000	1'100'000	12
10	6'000'000	300'000	3'000'000		100'000	1'000'000	11
11	6'000'000	300'000	3'300'000		100'000	900'000	10
12	6'000'000	300'000	3'600'000	1'200'000	100'000	2'000'000	9
13	6'000'000	300'000	3'900'000		250'000	1'750'000	8
14	6'000'000	300'000	4'200'000		250'000	1'500'000	7
15	6'000'000	300'000	4'500'000		250'000	1'250'000	6
16	6'000'000	300'000	4'800'000		250'000	1'000'000	5
17	6'000'000	300'000	5'100'000		250'000	750'000	4
18	6'000'000	300'000	5'400'000		250'000	500'000	3
19	6'000'000	300'000	5'700'000		250'000	250'000	2
20	6'000'000	300'000	6'000'000	_	250'000	0	1

^{*} La durata di utilizzo (DU) di opere edili ammonta a 33 anni. Per semplificare l'esempio è ipotizzata una DU di 20 anni

Gli ammortamenti supplementari vengono registrati nella contabilità degli investimenti come "investimento negativo" e devono essere sciolti sulla durata residua di utilizzo dell'investimento corrispondente. Ciò significa che gli ammortamenti supplementari di 1,5 mio. CHF vengono sciolti su 15 anni (CHF 100'000 / anno), e 1,2 mio. CHF su 8 anni (CHF 150'000 / anno). Gli ammortamenti ordinari (CHF 300'000 / anno) nonché la durata di utilizzo (20 anni) non cambiano.

7.3 Ammortamenti straordinari

Esempio / ipotesi

Valore di acquisto strade 1,5 mio. CHF Durata di utilizzo 40 anni, tasso di ammortamento 2,5 %, ossia 37'500 CHF all'anno Ammortamenti straordinari una tantum 100'000 CHF

Contabilizzazioni

Bilancio – stato al 31.12.20xx prima degli ammortamenti straordinari

N. di conto	Designazione		Importo in CHF
14010.01	Strade	Valore d'acquisto	1'500'000
14010.99	Rettifica di valore strade	Conto attivo con valore negativo	-37'500

Conto economico – ammortamenti straordinari

N. di conto	Designazione		Importo in CHF
	Ammortamenti straordinari strade	3301 / 14010.99	100'000

Stato al 31.12.20xx dopo gli ammortamenti straordinari

N. di conto	Designazione	Importo in CHF	
14010.01	Strade	Valore d'acquisto	1'500'000
14010.99	Rettifica di valore strade	Conto attivo con valore negativo	-137'500

7.4 Durata di utilizzo diversa

In caso di beni amministrativi usati (occasioni), la durata di utilizzo va ridotta alla durata di utilizzo residua. Se un impianto viene risanato prima o dopo l'acquisto, può risultare una durata di utilizzo diversa (cfr. art. 22 cpv. 7 OGFCom).

Esempio: acquisto di un appartamento con contemporanea ristrutturazione

Il comune acquista un appartamento di 20 anni per CHF 500'000 e lo ristruttura per ulteriori CHF 250'000. L'abitazione ristrutturata è utile ad adempiere compiti pubblici (= beni amministrativi). La durata di utilizzo di opere edili ammonta a 33 anni e l'aliquota d'ammortamento annua è pari al 3,03 % (cfr. art. 23 OGFCom). L'appartamento di proprietà ha già raggiunto la sua durata di utilizzo in misura del 60% circa. L'investimento di CHF 500'000 va dunque ammortizzato per la durata di utilizzo residua di 13 anni. La ristrutturazione per CHF 250'000 è per contro nuova, ragione per cui deve essere ammortizzata per l'intera durata di utilizzo (33 anni).

7.5 Costituzione / calcolo delcredere

La costituzione e lo scioglimento del delcredere vengono contabilizzati secondo la funzione nel conto economico. Ad esempio per un credito fiscale l'istituzione del delcredere viene addebitata alla funzione "910 imposte".

Calcolo / aumento delcredere					
Totale scoperto conto "10120.01 Crediti fiscali" al 31.12.xx	CHF	2'050'000			
Rettifica di valore singola	CHF	- 50'000			
Importo determinante per il calcolo della rettifica di valore forfetaria	CHF	2'000'000			
Rettifica di valore forfetaria (5 %)	CHF	- 100'000			
Totale scoperto fiscale dopo le rettifiche di valore al 31.12.xx	CHF	1'900'000			
Totale rettifiche di valore al 31.12.xx	CHF	150'000			
Saldo delcredere al 01.01.xx (conto 10120.99)	CHF	- 110'000			
Aumento delcredere		40'000			